Ordine dei Geologi
Regione del Veneto
30171 MESTRE VENEZIA - Via A. Vivaldi, 2

Mestre Venezia, 8 febbraio 2011
Prot. 37/cl-PZ/11

Alla REGIONE DEL VENETO
Direzione Ambiente

Alle PROVINCE DEL VENETO
Settore Ambiente

Ai COMUNI DEL VENETO
Settore Ambiente

All'A.N.C.I. VENETO

AI GEOLOGI DEL VENETO

LORO SEDI

Oggetto: Terre e rocce da scavo (art. 186 del D.Lgs. 152/2006; DGRV 2424/2008). Precisazioni a seguito di segnalazioni di Pubbliche Amministrazioni e Professionisti.

Questo Ordine Professionale ha ricevuto da Amministrazioni Comunali e da singoli Professionisti, alcuni quesiti relativi alle modalità di applicazione della normativa in tema di "terre e rocce da scavo" (con particolare riferimento all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed alla DGRV 2424 del 08 agosto 2008).

In particolare, è stata evidenziata la presentazione di documentazione non rispondente a quanto indicato dalla DGRV 2424/2008 e non sottoscritta da professionisti con le necessarie competenze.

Fermo restando l'indispensabile riferimento alla normativa richiamata in premessa, con la presente nota si intendono fornire alcuni chiarimenti utili per una sua corretta applicazione, a beneficio sia della tutela ambientale, sia degli operatori pubblici e privati coinvolti.

Di seguito, è nostro intendimento fare particolare riferimento alle attività per la caratterizzazione geologico-ambientale del sito ed alla loro certificazione, senza entrare nel merito delle procedure e metodiche analitiche.

L'Allegato A alla DGRV 2424/08, al punto 2, indica che "Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba *realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta una indagine ambientale"* e che pertanto preliminarmente è necessario effettuare:

a) l'inquadramento geologico dell'area
b) l'analisi storica delle attività umane svolte nel sito
c) la verifica delle fonti di pressione ambientale

La DGRV in questione indica, altresì, le modalità operative *"per quanto riguarda il prelevamento dei campioni, la loro quantità e le analisi chimiche, che devono essere indirizzate alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati derivanti dall'inquadramento geologico (con particolare riferimento alla stratigrafia) e dall'analisi storica del sito"*. Procedure e modalità operative che, come riportato al punto 3 della medesima DGR, "*dovranno fare riferimento a quelle definite nella DGRV 2922/03, opportunamente adattate alla specificità dei casi concreti*". Si ricorda che nella DGRV 2922/03 al punto 2.3 "Modalità di Campionamento", si esplicita che nel corso degli interventi di prelievo dei campioni, tutto il materiale estratto deve essere esaminato e la descrizione della stratigrafia deve essere effettuata a cura di un Geologo (che quindi ne assume la piena responsabilità).

Dal quadro tecnico-normativo sopra riportato risulta evidente la fondamentale presenza del Geologo durante le fasi di campionamento quale figura professionale competente in via esclusiva nella caratterizzazione geologico-stratigrafica del sito e delle conseguenti problematiche ambientali. Questa professionalità appare importante anche nella definizione ed attestazione di similarità geologica tra siti limitrofi in rapporto al "fondo naturale".

Inoltre, per ciò che riguarda il campionamento delle terre e rocce da scavo ed in particolare le responsabilità e le competenze di chi esegue i campionamenti, si specifica quanto segue.

Considerato che la DGRV 2424/2008 prevede che il campionamento sia effettuato da "*personale tecnico del laboratorio incaricato*", si osserva che per garantire la significatività dell'analisi chimica è sicuramente necessario che le modalità di campionamento siano condivise con il laboratorio di analisi e che le operazioni vengano attuate secondo una "catena di custodia" chiara e riproducibile e senza possibili scarichi di responsabilità tra l'esecutore del campionamento e l'esecutore delle analisi. A tale proposito si precisa che tra le competenze riconosciute al geologo dal D.Lgs. 328/2001 rientrano anche quelle relative al campionamento dei terreni, come d'altro canto è prassi consolidata anche nel campo della caratterizzazione dei siti contaminati.

La recente DGRV n. 794 del 31 marzo 2009 ribadisce che il riutilizzo del materiale di scavo nello stesso sito *"è subordinato alla dimostrazione della coesistenza di due condizioni":*

a) che il terreno scavato "non deve essere contaminato", ovvero deve rientrare nei parametri della destinazione d'uso dell'area, per cui il progetto deve contenere l'indagine ambientale che dovrà essere condotta con le modalità previste al punto 2 dell'allegato A della DGR n. 2424/2008;

b) che "deve *essere certa la sua utilizzazione nello stesso sito in cui è stato scavato*", attraverso esplicita dichiarazione che dovrà essere riportata nel Mod. 1 allegato alla D.G.R.V. n. 2424/2008 e sottoscritta dal proponente il progetto dell'opera.

In conclusione, la descrizione dell'indagine ambientale e dei risultati analitici deve essere redatta da un tecnico abilitato competente in materia ambientale, tra cui rientra il geologo, e deve fare riferimento ad una relazione geologica relativa al sito interessato, che deve essere allegata alla stessa.

Si rammenta che nel caso l'indagine ambientale verifichi il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la specifica destinazione d'uso del sito (ovvero dei valori indicati nella tabella 1 dell'allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 oppure dei valori di fondo naturale), sarà necessario attivare le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, in tema di analisi di rischio e di bonifica dei siti contaminati.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art.244 del D.Lgs.152/2006, *"Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (C.S.C.), ne danno comunicazione*

alla regione, alla provincia e al comune competenti." Di conseguenza, se le analisi eseguite per l'indagine ambientale evidenziano superamenti delle C.S.C., l'Amministrazione dovrà procedere alla suddetta comunicazione

In sintesi, l'allegato progettuale per le pratiche di *"terre e rocce da scavo"* è da ritenersi esaustivo e conforme alla normativa vigente se contiene le seguenti voci:

- riferimenti normativi nazionali e regionali a cui si riferisce l'indagine;
- inquadramento del sito (geografico, geologico, idrogeologico e geomorfologico);
- destinazione urbanistica del sito;
- storia e descrizione del sito (eventuale ciclo produttivo insistente nell'area, identificazione di eventuali fonti di pressione);
- piano di campionamento e procedure operative adottate per l'indagine ambientale (corredato da foto, report stratigrafici, georeferenziazione dei punti, etc);
- rapporti di analisi del laboratorio chimico;
- relazione sui risultati ottenuti;
- definizione dei siti di possibile destinazione delle "terre da scavo" in riferimento ai risultati analitici.

Augurandoci con ciò di aver contribuito a chiarire le tematiche sottoposteci, si sottolinea che quest'Ordine Professionale resta a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e contributi tecnici.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Per la Commissione "*Ambiente"* ORGV
Il Coordinatore: Dott. Geol. Alessandro Valmachino

Per la Commissione *"Standard di Qualità"* ORGV
Il Coordinatore: Dott. Geol. Michele De Toni

Il Segretario
Dott. Geol. Pietro Zangheri

ORDINE DEI GEOLOGI · REGIONE DEL VENETO ·

Il Presidente
Dott. Geol. Paolo Spagna